



COPIA x Atti

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

300/A/7554/13/101/20/21/1 del 07/10/2013



AL COMUNE  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
P.le di Porta al Prato, 6  
50144 FIRENZE

OGGETTO: Quesito relativo all'ambito di applicazione dell'articolo 202 del C.d.S. come modificato dal D.L. 69/2013 convertito da L. 98/2013.

Si fa riferimento al quesito di cui all'oggetto, qui pervenuto con nota Prot. n. 131137 del 30 agosto 2013, relativo all'applicazione delle disposizioni del D.L. 69/2013 relative alla facoltà di pagamento in misura ridotta con lo sconto del 30% agli atti di accertamento redatti dagli organi di polizia stradale in occasione di violazioni commesse da un trasgressore non identificato al momento dell'accertamento stesso.

In proposito si annota preliminarmente che la prassi amministrativa del cosiddetto "preavviso di accertamento" che, come evidenziato anche da Codesto Comando, non è disciplinata espressamente dal Codice della Strada, è stata regolamentata da ciascun Ufficio o Corpo di Polizia in modo autonomo e funzionale alle esigenze di tutela degli interessi degli utenti che ne sono destinatari che, provvedendo al pagamento in modo bonario entro i termini richiesti, possono evitare l'ulteriore addebito a loro carico dei costi di notificazione del verbale di contestazione.

La disciplina di tale autonomia nella determinazione delle procedure operative e di gestione di tali atti di accertamento, prodromici all'attività di contestazione e notificazione, esula dalle competenze istituzionali di questa Direzione che, ai sensi dell'art. 12 C.d.S. ha il compito di coordinare l'attività degli organi di Polizia Stradale con riferimento all'applicazione delle norme del Codice della Strada e deve essere rimessa soltanto al prudente apprezzamento degli Uffici o Comandi di Polizia. Per tale ragione, nell'ambito delle direttive e





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

delle note di coordinamento emanate da questa Direzione immediatamente dopo l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate, non si è inteso fornire indicazioni su tali prassi amministrative locali.

Atteso quanto esposto, nel prendere atto delle ragioni tecnico-giuridiche delle scelte operate da Codesto Comando circa l'applicazione della nuova norma soprarichiamata, in quanto espressioni dell'autonomia organizzativa sopraindicata, che questa Direzione non intende assolutamente considerare nel merito, si manifesta l'esigenza di valutare la possibilità di concedere comunque al trasgressore che è destinatario del preavviso la facoltà di pagare in misura ridotta con l'applicazione dello sconto del 30% di cui all'art. 202, comma 2, del C.d.S.

Infatti, al di là delle comprensibili scelte giuridiche di escludere l'applicazione di tale norma al preavviso di accertamento, certamente aderenti all'autonomia sopraindicata, anche in ragione dell'assenza di un preciso dettato normativo in materia, si rappresenta che esigenze di semplificazione del procedimento e di equità sostanziale portano a valutare l'opportunità di accordare ugualmente il beneficio anche durante il tempo in cui il trasgressore può pagare in modo bonario, dopo la redazione del preavviso di accertamento e prima dell'invio del verbale.

Del resto, da un sommario e non esaustivo esame dell'evoluzione della prassi amministrativa sopraindicata nel primo periodo di applicazione delle norme richiamate, si avuto modo di rilevare che molte Amministrazioni Locali, pur nel silenzio della norma, hanno preferito applicare il predetto beneficio anche al preavviso. Tale scelta appare probabilmente più coerente con lo spirito della nuova disposizione che, certamente, consente di accedere al beneficio dopo la notificazione del verbale di contestazione ed allo scopo di agevolare l'attività di immediata riscossione delle sanzioni amministrative, scopo che appare ugualmente evidente anche nella fase antecedente alla notificazione del verbale stesso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Bisogno*